

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4180

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TITOMANLIO VITTORIA, FUSARO, PATRINI, FABBRI FRANCESCO,
GERBINO, CALVETTI, BIANCHI FORTUNATO**

Presentata il 23 giugno 1967

**Disposizione a favore del personale di ruolo
dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di eliminare il carattere di temporaneità disposto dalle note in calce alle Tabelle A e C annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, per i posti di ruolo del personale della amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

Infatti, con le note a) e b) della Tabella A e con la nota a) della Tabella C, annesse alla suddetta legge sono stati istituiti 30 posti di ispettore generale dell'Amministrazione centrale, 15 di provveditorato agli studi e 30 posti di ispettore capo di ragioneria o direttore di ragioneria di prima classe con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze di sviluppo dell'ordinamento scolastico, da sopprimere gradualmente in un periodo massimo di 10 anni, a decorrere dal 27 dicembre 1961, data di entrata in vigore della suddetta legge.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1524, la soppressione dei posti di ruolo con carattere di temporaneità, di cui alle suddette note, è stata stabilita nella misura di un decimo per ciascun anno, a decorrere dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge n. 1264.

Il successivo decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, n. 438 ha disposto che i posti di ruolo con carattere di temporaneità, previsti dalla nota a) della Tabella A e dalla nota a) della Tabella C, annesse alla

citata legge n. 1264 siano soppressi a cominciare dall'anno 1969 in ragione di un terzo per ciascun anno.

Nella considerazione che l'attuazione del piano di sviluppo della scuola ha subito un ritardo sì che esso troverà una prima realizzazione nel quinquennio 1966-70, è da ravvisare la necessità che la disponibilità di detti posti non venga a cessare proprio nel momento in cui maggiore sarà l'espansione delle istituzioni scolastiche, tanto più che il disegno di legge all'esame del Parlamento esplicitamente prevede che alle Sovrintendenze scolastiche, di nuova istituzione, vengano preposti Provveditori agli studi di prima classe o Ispettori generali.

L'assegnazione a detti Uffici di funzionari altamente qualificati (15 Provveditori agli studi di prima classe o Ispettori generali) ed il riassorbimento di un notevole numero di posti nelle massime qualifiche della carriera direttiva della pubblica istruzione (24 Ispettori generali, 10 Provveditori agli studi e 24 Direttori capi di ragioneria) determinerebbero, per l'Amministrazione centrale e per i Provveditorati agli studi, un depauperamento di personale esperto nei servizi, con gravi conseguenze nei vari settori dell'Amministrazione scolastica.

Ad evitare ciò si propone che i posti di cui alle note a) e b) in calce alla Tabella A ed i

posti di cui alla nota *c*) della Tabella *C*, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, acquistino carattere di definitività, in relazione alle effettive esigenze dell'Amministrazione sopra prospettate.

A tal fine, presentiamo l'accluso articolo unico che prevede la soppressione di dette

note *a*) e *b*) e la conseguente sostituzione, con altre, delle Tabelle *A* e *C* annesse alla citata legge n. 1264.

Siamo sicuri che l'emendamento soppressivo verrà benevolmente esaminato ed approvato dagli onorevoli colleghi del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le note *a*) e *b*) in calce alla Tabella *A* e la nota *a*) della Tabella *C* annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264 sono soppresse per la parte che si riferisce all'istituzione di 30, 15 e 30 posti di ruolo con carattere di temporaneità nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore generale, di provveditore agli studi e di ispettore capo di ragioneria o di direttore di ragioneria di prima classe.

I posti di ruolo disponibili nelle suddette qualifiche alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente in 24 unità per gli ispettori generali, 10 unità per i provveditori agli studi e 24 unità per gli ispettori capo di ragioneria o direttori di ragioneria di prima classe, sono fissati con carattere di definitività e sono aggiunti a quelli esistenti nell'organico in vigore.